

Publicato il decreto dell'economia con i coefficienti

DS6901

DS6901

Magazzino, ok sanatoria

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Approvati i coefficienti di maggiorazione per la rottamazione del magazzino. Per la generalità delle imprese si è tenuto conto dei valori Isa del 2022 mentre, per i soggetti esclusi dagli indicatori e per i contribuenti con ricavi superiori a 5,164 milioni di euro, i dati utilizzati per la definizione dei coefficienti sono quelli desunti dai bilanci civilistici del 2022. Queste le principali indicazioni del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato ieri in tarda serata sul sito, che ha approvato i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per determinare l'Iva e l'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in caso di eliminazione dei valori riferibili alle esistenze iniziali, di cui ai commi da 78 a 80, dell'art. 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Si ricorda che, per quanto previsto dai citati commi, gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, facoltativamente, procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 92 del dpr 917/1986; è prevista la facoltà sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse e, come detto, la detta possibilità riguarda il periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").

Il costo dell'adeguamento, a titolo di Iva, è rilevabile dal prodotto tra l'aliquota media Iva per il 2023 per il valore eliminato per l'ulteriore coefficiente di maggiorazione; l'imposta sostitutiva, pari al 18%, deve essere applicata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato; se si procede all'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente dovrà provvedere al pagamento della citata imposta sostitutiva del 18% da calcolarsi sul nuovo valore iscritto.

Da quanto si rileva, per determinare i coeffi-

cienti sono state utilizzate le dichiarazioni dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) relative al periodo d'imposta 2022.

In particolare, sono stati analizzati i dati contabili dei contribuenti in contabilità ordinaria per i quali hanno trovato applicazione tali indici e, ai fini del calcolo dei coefficienti di maggiorazione, sono state prese in considerazione le imprese che presentano ricavi dichiarati e costo del venduto e per la produzione di servizi maggiori di zero, per le quali il rapporto tra le rimanenze finali e il costo del venduto e per la produzione di servizi sia risultato superiore all'1% e minore di 100% e con un valore delle rimanenze finali di magazzino superiore a 1.000 euro.

Come si rileva dagli allegati (n. 4) sono state escluse le attività economiche per le quali l'esistenza di un magazzino non risultava significativo per l'espletamento dell'attività (Ateco 2007 - K, O, T e U), per ogni impresa è stato calcolato il rapporto tra ricavi dichiarati e il costo del venduto e per la produzione di servizi e per ogni classe di attività economica (prime 4 cifre della classificazione ATECO 2007) è stata analizzata la distribuzione dei rapporti così calcolati e il valore modale di tale distribuzione costituisce il coefficiente di maggiorazione. Infine, con riferimento alle imprese escluse dall'applicazione degli Isa per effetto del superamento del limite dei ricavi di 5,164 milioni di euro, in assenza delle dichiarazioni dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa sono stati utilizzati i dati rilevabili dai bilanci 2022.

© Riproduzione riservata

